

Data Delibera: 28/12/2000

Numero Delibera: 228

Data entrata in vigore: 01/01/2001

Tipo regolamento: Regolamento ICI

Titolo:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

N° articoli: 19

Art. 1

Presupposto dell'imposta

1) Il presupposto dell'imposta comunale sugli immobili, secondo quanto stabilito dall'art.1 del d.lgs. n°504 del 30 dicembre 1992, è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli siti interamente o prevalentemente nel territorio comunale, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa. 2) La definizione di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli è contenuta nell'art.2 del d.lgs.n°504 del 30 dicembre 1992*.A tale fine non rileva il terreno destinato esclusivamente a servizio del fabbricato la cui produzione soddisfa prevalentemente le esigenze dei componenti il nucleo familiare. L'applicazione della disposizione di cui al citato art.2, comma 1, lett. b), secondo periodo, concernente la presunzione di area non fabbricabile ai fini della presente imposta, è subordinata alla ulteriore condizione che il soggetto passivo, unicamente al proprio nucleo familiare, si dedichi direttamente ed abitualmente all'attività ivi indicata e che il lavoro effettivamente svolto da se e dal proprio nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo delle giornate agrarie occorrenti per la normale conduzione del fondo.

Art. 2

Soggetti Passivi

1) I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili sono quelli individuati dalle norme di cui all'art.3 del d.lgs.n°504 del 30 dicembre 1992, come sostituito dall'art.58, comma 1 lett. a) del d.lgs. n° 446 del 15 dicembre 1997** 2) Gli immobili di proprietà del Comune ovvero gli immobili sui quali il Comune vanta un diritto reale di usufrutto, di uso, di enfiteusi o di superficie, siti nel proprio territorio comunale, non costituiscono presupposto d'imposta.

Art. 3

Base imponibile

1) Per la determinazione delle basi imponibili si applicano le disposizioni contenute nell'art.5 del d.lgs. n° 504 del 30 dicembre 1992, come integrate dall'art. 58, comma 1 lett. b) del d.lgs. n° 446 del 15 dicembre 1997. 2) Per le aree fabbricabili, tuttavia, non si procede ad accertamento se il soggetto passivo versa il tributo in misura non inferiore a quello determinato sulla base dei valori stabiliti, ogni due anni, per zone omogenee, con delibera consiliare su proposta della giunta comunale corredata da relazione tecnica estimativa che tenga conto dei criteri indicati nel comma 5 dell'art.5 del d.lgs. n° 504 del 30 dicembre 1992.

Art. 4

Base imponibile: deduzioni

1) La base imponibile determinata ai sensi del precedente art. 3 è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzabili ovvero fatiscenti, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità, l'inabitabilità o la fatiscenza è accertata dall'Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n° 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente ed in particolare attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici, delle condutture elettriche, acqua e gas. 2) Si intende fatiscente l'immobile quando esso non è concretamente utilizzabile neppure attraverso interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 3) Ai fini della determinazione della base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti direttamente da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano tale attività a titolo principale rileva la parte di valore

eccedente lire cinquanta milioni. Si considerano coltivatori diretti o coltivatori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 dalla legge 9 gennaio 1963 n°9 e soggetti al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

Art. 5

Aliquote

1) L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote nella misura stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale n° 23 del 29/03/2000: a) 4 per mille per abitazione principale; b) 6,5 per mille per tutti gli altri immobili; 2) L'aliquota ordinaria è fissata nella misura del 6,5 per mille. 3) L'aliquota ordinaria è ridotta: a) al 4 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e le relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, nonché per quella concessa in uso gratuito a parenti entro il secondo grado di parentela in linea retta o collaterale che la utilizzano come abitazione principale e vi risiedono anagraficamente; b) al 4 per mille per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà dall'Istituto Autonomo Case Popolari adibita ad abitazione principale del soggetto assegnatario residente nel comune; c) al 4 per mille per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricoveri permanenti, a condizione che detti fabbricati siano non locati; d) al 4 per mille per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da persone fisiche di cittadinanza italiana non residenti nel territorio nazionale a condizione che l'immobile non sia locato e che il soggetto passivo non posseda altra unità abitativa a disposizione su tutto il territorio nazionale. 4) La riduzione di cui alla lettera a), concernente l'unità abitativa concessa in uso gratuito a parenti è accordata a condizione che il soggetto passivo documenti, mediante deposito, entro il termine del versamento della prima o seconda rata dell'anno d'imposta interessato, presso l'ufficio tributi del Comune, di una copia del contratto di comodato preventivamente registrato presso il competente Ufficio del Registro. La riduzione di cui alla lettera c) e d) è concessa a condizione che il soggetto interessato comunichi all'ufficio tributi del Comune lo stato di non locazione dell'unità immobiliare ed alleghi la dichiarazione della sua accoglienza rilasciata dall'istituto di ricovero o sanitario nel caso c). 5) Con delibera del Consiglio comunale, da adottarsi obbligatoriamente ogni anno entro la data di approvazione del bilancio e da pubblicare in estratto sulla Gazzetta Ufficiale, possono essere confermate o variate, per l'anno successivo, nei limiti consentito dalla legge, le misure delle aliquote sopracitate.

Art. 6

Detrazioni d'imposta

1) Dalla imposta determinata ai sensi del precedente art. 5 si detraggono: a) £. 220.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e le relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, b) £. 220.000 per l'unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario residente nel comune; c) £. 220.000 per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricoveri permanenti, a condizione che detti fabbricati siano non locati d) £. 220.000 per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da persone fisiche di cittadinanza italiana non residenti nel territorio nazionale a condizione che l'immobile non sia locato e che il soggetto passivo non posseda altra unità abitativa a disposizione su tutto il territorio nazionale. e) £. 220.000 per l'unità immobiliare e relative pertinenze adibita ad abitazione principale del soggetto passivo appartenente ad un nucleo familiare in cui vi sia un portatore di handicap con invalidità superiore al 75 per cento a condizione che nessun componente della famiglia posseda altri immobili su tutto il territorio nazionale oltre all'unità immobiliare e relative pertinenze adibita ad abitazione principale e che il reddito familiare lordo ai fini I.R.P.E.F. posseduto nell'anno precedente a quello d'imposta non superi l'importo di £. 14.000.000 se il nucleo familiare è composta da una persona, £. 26.000.000 se composto da due persone, £. 38.000.000 se composto da tre persone. Nella ipotesi che il nucleo familiare fosse composto da un numero di persone superiore a tre il limite del reddito familiare lordo è determinato aggiungendo all'importo di £. 38.000.000 un importo pari a £. 5.000.000 per ogni persona eccedente il numero tre. 2) Nella ipotesi di comproprietà o contitolarietà di altro reale sulla unità immobiliare, le suindicate deduzioni spettano a ciascun soggetto in proporzione della quota posseduta. 3) Con la medesima delibera del Consiglio comunale di cui al comma 5 del precedente articolo può essere variato l'ammontare delle deduzioni di cui al presente

articolo. 4) Per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, purché da quest'ultimi direttamente condotti, oltre la deduzione dalla base imponibile di cui all'art. 4, comma 3, si applicano le seguenti detrazioni d'imposta: a) Il 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte eccedente i 50 milioni di lire fino a 120 milioni di lire; b) Il 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte eccedente i 120 milioni di e fino a 200 milioni di lire; c) il 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte eccedente i 200 milioni di lire e fino a 250 milioni di lire; Ai fini del calcolo della presente detrazione si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo anche se ubicati sul territorio di più comuni.

Art. 7

Esenzioni

1) Sono esenti dall'imposta: a) Gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dal consorzi fra detti enti, dalle aziende unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art.41 della legge 23 dicembre 1978 n°833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura anche se non destinati esclusivamente a compiti istituzionali; b) I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; c) I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n° 601 e successive modificazioni; d) I fabbricati e loro pertinenze destinati esclusivamente all'esercizio del culto delle confessioni religiose professate in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 8 e 19 della Costituzione italiana; e) I fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli art. 13, 14,15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e rese esecutivo con legge 27 maggio 1929, n° 810; f) I fabbricati appartenenti agli Stati Esteri o alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; g) I fabbricati che, dichiarati inabitabili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n° 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle predette attività; h) I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n° 984 e precisamente i terreni ricadenti nei fogli 2 parte; 3; 4; 8 parte; 9; 10; 13 parte; 14; 15 parte; 16 (nota prot. n° 11539/83 Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Salerno); i) Gli immobili posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, uso od altro diritto reale dai soggetti di cui all'art.87, comma 1, lett.c) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n° 917, e successive modificazioni, direttamente utilizzati da detti soggetti e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art.16 lett. a), della legge 20 maggio 1985, n° 222; j) gli immobili posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, uso od altro diritto reale e direttamente utilizzati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociali - Onlus.

Art. 8

Comunicazione

1) Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), di ridurre gli adempimenti a carico di contribuenti e di potenziare l'attività di controllo sostanziale: a) E' eliminato l'obbligo di presentazione della dichiarazione e della denuncia di variazione, di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n° 504; b) Conseguentemente sono eliminate: 1) le operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione, di accertamento in rettifica per infedeltà, incompletezza od inesattezza della dichiarazione, di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 11 comma 1 e 2 del predetto decreto legislativo n° 504/1992; 2) le sanzioni per omessa presentazione o per infedeltà della dichiarazione, di cui all'art. 14, commi 1 e 2 del decreto legislativo n° 504/1992 come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n° 473; c) E' introdotto l'obbligo del contribuente di comunicare al Comune gli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva intervenuti nel corso dell'anno. 2) I soggetti passivi comunicano all'Ufficio tributi del Comune il possesso degli immobili di cui al comma 1 dell'art.1, ubicati nel territorio comunale, con esclusione di quelli esenti, entro il termine del 30 giugno dell'anno interessato se l'acquisto, anche mortis causa, del diritto di proprietà, uso, abitazione, enfiteusi, superficie e locazione finanziaria è intervenuto nel primo semestre dell'anno d'imposta ovvero entro il termine del 31 dicembre se detto acquisto è intervenuto durante il secondo semestre dell'anno d'imposta. 3) Comunicazione è resa per iscritto direttamente presso l'Ufficio tributi del Comune dagli

interessati o da loro rappresentanti legali o da persone appositamente delegate, ovvero a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in questa ipotesi la comunicazione si considera avvenuta alla data di spedizione. 4) La comunicazione deve contenere i dati identificativi del soggetto passivo, ivi compreso il codice fiscale, nonché la data dell'acquisto dell'immobile con gli estremi catastali; ed eventuali altri dati richiesti nel modello di comunicazione al fini della formazione dell'anagrafe; essa è valida anche per gli anni successivi salvo variazioni concernenti il possesso degli immobili sopracitati da comunicarsi all'Ufficio tributi del Comune, a cura dei soggetti interessati, nel termine di 60 giorni dalla data in cui è intervenuta la variazione stessa.

Art. 9

Versamento dell'imposta

1) L'imposta autoliquidata ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 è, versata in due rate semestrali uguali di cui la prima scadente il 30 giugno e la seconda scadente il 20 dicembre. 2) I versamenti eseguiti da un contitolare anche per conto degli altri estinguono l'intera obbligazione tributaria. 3) I versamenti possono essere eseguiti: a) mediante delega irrevocabile ad una banca convenzionata di cui al comma 5 dell'art. 19 del decreto legislativo 09/07/1997, n°241; b) mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria comune; c) I contribuenti che scelgono di eseguire il versamento mediante delega bancaria possono mettere a disposizione della stessa le somme necessarie mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, ovvero mediante altri sistemi di pagamento. 4) Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato italiano possono effettuare il versamento dell'imposta in unica soluzione entro la scadenza della rata di dicembre con la maggiorazione di una somma a titolo di interessi calcolata al tasso dell'1,25 per cento. 5) Per gli immobili compresi nel fallimento o liquidazione coatta amministrativa le imposte maturate nel corso della procedura sono prelevate complessivamente sul prezzo ricavato dalla vendita dell'immobile. 6) Non si fa luogo a versamento quando l'imposta non supera le lire quattromila.

Art. 10

Accertamento e controllo

1) Il Comune entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è sorta l'obbligazione tributaria se accerta la mancata comunicazione, ovvero una indebita deduzione, riduzione o detrazione, notifica, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, motivato avviso con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta e interessi, nonché della correlata sanzione amministrativa ed interessi. 2) Non si considera insufficiente, ai soli fini della sanzione, il versamento eseguito in base a rendita presunta ove dalla attribuzione della rendita definitiva dovesse risultare una diversa imposta. Il soggetto passivo, obbligato all'autoliquidazione dell'imposta, all'atto dell'attribuzione della rendita definitiva, integrerà i versamenti eseguiti in precedenza versando le somme integrative in uno al primo versamento utile in corso, in difetto si procederà secondo quanto stabilito al precedente comma 2. 3) La Giunta comunale fissa annualmente i criteri selettivi ai fini della formazione delle liste di controllo dei soggetti passivi del tributo. a) La Giunta comunale, tenendo anche conto delle capacità operative dell'ufficio tributi, individua, per ciascun anno d'imposta, sulla base di criteri selettivi informati a principi di equità e di efficienza, i gruppi omogenei di contribuenti o di immobili da sottoporre a controllo b) Il funzionario responsabile I.C.I. in aderenza alle scelte operate dalla Giunta verifica, servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi comprese le comunicazioni di cui al precedente articolo 8, anche mediante collegamenti con sistemi informativi immobiliari, la situazione di possesso del contribuente rilevante ai fini I.C.I. nel corso dell'anno d'imposta considerato; determina la conseguente complessiva imposta dovuta e se riscontra che il contribuente non l'ha versata in tutto o in parte, emette, motivandolo un apposito atto denominato "avviso di accertamento per omesso versamento I.C.I." con l'indicazione dell'ammontare d'imposta ancora da corrispondere e dei relativi interessi. c) Sull'ammontare d'imposta che viene a risultare non versato in modo tempestivo entro le prescritte scadenze o reso tempestivo mediante il perfezionamento del ravvedimento operoso ai sensi delle lettere a) o b) dell'articolo 13 del decreto legislativo n° 472 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa del trenta per cento, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n° 471 del 18 dicembre 1997. La sanzione è irrogata con l'avviso indicato nella precedente lettera b). d) Alle sanzioni amministrative di cui precedente articolo 8 e alla precedente lettera "c" non è applicabile la definizione agevolata (riduzione ad un quarto) prevista dagli articoli 16, comma 3 e 17, comma 2 del decreto legislativo n° 472/1997 né quella prevista dall'articolo 14, comma 4 del decreto legislativo n°

504/1992, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 473/1997. e) L'avviso di cui alla precedente lettera b) deve essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione. f) Le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 8 si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo d'imposta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n° 504 del 30 dicembre 1992 ed hanno effetto per l'anno d'imposta 2001 e successivi. g) Per gli anni d'imposta 2000 e precedenti continua ad applicarsi il procedimento di accertamento disciplinato dal decreto legislativo n° 504 del 30 dicembre 1992, con conseguente emissione degli avvisi di liquidazione sulla base della dichiarazione degli avvisi di accertamento in rettifica per infedeltà della dichiarazione, degli avvisi di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione ed irrogazione delle corrispondenti sanzioni. Per i predetti anni d'imposta 2000 e precedenti, le operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione, di accertamento in rettifica per infedeltà della dichiarazione, di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione, sono effettuate sulla base di criteri selettivi fissati dalla Giunta comunale. 4) L'Ufficio tributi del Comune per l'attività accertatrice può: a) invitare i contribuenti interessati a esibire atti e documenti interessanti ai fini dell'accertamento b) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie specifiche riguardanti l'accertamento; c) richiedere ad altre amministrazioni pubbliche informazioni e documenti ritenute utili; d) collegarsi con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze ed altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione; 5) La polizia Municipale e gli altri uffici comunali collaborano con l'ufficio tributi nell'attività accertatrice inviando allo stesso tutte le notizie utili, in loro possesso, relative al verificarsi del presupposto d'imposta. 6) Con delibera della giunta comunale è nominato un funzionario cui sono conferite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo, ivi compresa quella di emanare gli avvisi di accertamento e di liquidazione, di effettuare sgravi e rimborsi, nonché di sottoscrivere accertamenti con adesione del contribuente ed annullare o revocare, in tutto od in parte, in via di autotutela, gli atti illegittimi nei limiti di cui al successivo art. 15.

Art. 11

Accertamento con adesione del contribuente

1) L'accertamento delle imposte comunale sugli immobili può essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni seguenti. 2) L'Ufficio tributi del Comune, prima di emettere avviso di accertamento di cui al comma 1 del precedente articolo 10, può inviare al contribuente un invito a comparire indicando il giorno e il luogo della comparizione per procedere ad accertamento con adesione. La richiesta di esibire atti e documenti e l'invio del questionario di cui al comma 5 del precedente articolo 10 costituiscono anche invito per l'accertamento con adesione. 3) Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento, può formulare all'Ufficio tributi del comune anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico. 4) Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al precedente comma l'ufficio tributi, anche telefonicamente, formula al Contribuente l'invito a comparire indicando il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione. 5) A seguito dell'istanza del contribuente il termine per l'impugnazione di cui al comma 1 dell'art. 21 del d.lgs. 31/12/1992, n° 546 è sospeso per un periodo di novanta giorni; durante il periodo della sospensione dei termini per impugnare è sospesa anche la riscossione delle somme liquidate, che è effettuata, qualora non siano intervenuti altri fatti o provvedimenti sospensivi, successivamente alla scadenza del termine di sospensione. L'impugnazione dell'atto di accertamento comporta automatica rinuncia all'istanza. 6) Le attività svolte durante la procedura di accertamento con adesione sono verbalizzate in apposito processo verbale anche se la procedura si conclude con esito negativo. Se viene raggiunto accertamento con adesione, esso è redatto in forma scritta con atto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del tributo o da un suo delegato. Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme dovute a seguito della definizione. 7) L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio. 8) La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dal precedente art. 5, comma 1, se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in base ai quali è possibile accertare una maggiore imposta, non inferiore a lire 50.000; 9) A seguito della definizione, le sanzioni dovute per ciascun tributo oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge. 10) Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui al comma 5, con le modalità previste dall'art. 2. 11) Entro dieci giorni dal versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio tributi del Comune la quietanza dell'avvenuto pagamento.

12) Le somme non versate sono riscosse coattivamente a mezzo ruolo secondo le disposizioni del seguente art. 12.

Art. 12

Riscossione coattiva

1) Le somme indicate negli avvisi di accertamento o negli avvisi di liquidazione non versate nel termine di 90 giorni dalla notifica dei predetti atti sono riscosse, a mezzo ruolo, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n° 602, come modificata dal d.lgs. n° 46 del 1999, ed in base alle disposizioni di cui al d.lgs. 13 aprile 1999, n° 112. 2) Il funzionario responsabile appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione del tributo che debbono essere formati e resi esecutivi non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in ipotesi di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza della sospensione.

Art. 13

Rimborsi

1) Il rimborso dell'imposta versata e non dovuta può essere richiesto entro il termine di due anni dalla data del versamento ovvero dal momento in cui è sorto il diritto al rimborso. 2) L'imposta pagata per aree divenute inedificabili è rimborsabile per l'intero periodo d'imposta in cui si è verificata detta inedificabilità a condizione che sia intervenuta l'approvazione da parte dell'organo regionale competente. 3) Sulle somme rimborsabili sono dovuti gli interessi nella misura del 5 per cento annuo ovvero del 2,50 per cento per ogni semestre compiuto dalla data del versamento.

Art. 14

Sanzioni

1) Per le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento si applicano le norme di cui agli artt.13 e 15 del d.lgs. n°473, del 18 dicembre 1997, all'art. 14 del d.lgs. n° 473, del 18 dicembre 1997, nonché le disposizioni generali del d.lgs. n° 472 del 18 dicembre 1997. 2) Per la violazione dell'obbligo della comunicazione di cui all'art.1 comma 1, è dovuta una sanzione amministrativa da £. 200.000 a £. 1.000.000 per ogni unità immobiliare.

Art. 15

Autotutela

1) Il potere di annullamento compete al funzionario responsabile del tributo, ovvero in via sostitutiva, in caso di grave inerzia non giustificata, alla Giunta Municipale. 2) L'ufficio tributi del Comune può procedere, in tutto o in parte all'annullamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di mancata impugnazione, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro: a) errore di persona; b) evidente errore logico o di calcolo; c) errore sul presupposto dell'imposta; d) doppia imposizione; e) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti; f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza; g) sussistenza del requisito per fruire di deduzioni detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati; h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Ufficio tributi. 3) Non si procede all'annullamento per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune. 4) Nel caso in cui l'importo dell'imposta, sanzioni ed accessori oggetto di annullamento superi lire 5.000.000 l'annullamento è sottoposto al preventivo parere del Dirigente generale. Quando si procede ad annullamenti in massa di atti recanti identico vizio di illegittimità che comportano rilevanti effetti finanziari necessita il preventivo parere favorevole della Giunta Municipale. 5) Dell'eventuale annullamento, è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonché - in caso di annullamento disposto in via sostitutiva - all'ufficio che ha emanato l'atto. 6) Il funzionario responsabile del tributo, in ipotesi di impugnazione dell'avviso di accertamento, avviso di liquidazione, atto di irrogazione di sanzione e di iscrizione a ruolo, può sospendere, sino alla emanazione della sentenza di primo grado, gli effetti dell'atto impugnato con provvedimento motivato e comunicato al concessionario della

riscossione ed al contribuente. 7) Il provvedimento può essere revocato ove sopraggiunga fondato pericolo per la esazione del tributo

Art. 16

Affidamento della attività di liquidazione e accertamento

1) L'attività di liquidazione e accertamento può essere affidata a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, mediante apposita convenzione regolante i rapporti tra ente concedente e concessionario in modo da assicurare il corretto svolgimento del servizio di liquidazione ed accertamento del tributo e prevedendo l'attribuzione al Comune di opportuni strumenti di verifica e controllo della gestione del tributo. 2) Il presente affidamento non può comportare oneri aggiuntivi a carico del contribuente.

Art. 17

Norme incentivanti Ambiti d'applicazione e definizione

1) Nella ipotesi in cui l'attività di accertamento è svolta dall'ufficio tributi del Comune è costituito il fondo ai sensi dell'art.3, comma 57, delle legge 662/96 e dell'art. 59, comma 1, lett. P, del d.lgs. n° 446/97 a favore del personale dell'ufficio tributi dell'Ente impegnato nell'attività di accertamento dell'evasione dell'I.C.I. 2) Rientrano nella definizione di uffici tributi del Comune di Sarno le unità organizzativi del settore ragioneria e finanze, nonché, le unità di personale amministrativo e tecnico, appartenente ad altre unità organizzativi dell'Ente, eventualmente assegnato anche temporaneamente all'ufficio tributi in qualità di collaboratore nell'attività di accertamento dell'evasione dell'I.C.I. 3) Il fondo di cui al comma 1 è destinato sulla base dei criteri stabiliti nel presente regolamento al personale dipendente, o assegnato, anche temporaneamente in qualità di collaboratore degli uffici tributi del comune di Sarno. Tale fondo è ripartito tra il responsabile d'imposta, e gli altri dipendenti dell'ufficio con mansioni di accertamento dell'evasione I.C.I., in proporzione al tempo dedicato all'attività di accertamento. 4) Il fondo è costituito annualmente da una quota pari al 20% delle somme regolarmente riscosse nell'anno precedente e altresì non contestate, a seguito dell'emissione di avvisi di liquidazione e accertamento I.C.I., al netto di sanzioni, interessi e spese di notifiche, dedotte eventuali spese derivanti dall'assunzione di personale straordinario o dall'attivazione di convenzioni con altri Enti per l'esecuzione di attività di accertamento di evasione d'imposta. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti dell'ufficio tributi nell'ambito delle seguenti percentuali: a) Responsabile d'imposta 20%; b) Personale dell'ufficio tributi addetto all'accertamento 70%; c) Collaboratori tecnici 10%. d) Al responsabile d'imposta che collabora anche all'attività di accertamento oltre alla percentuale d'incentivo destinatagli, anche la quota parte della percentuale destinata al personale dell'ufficio tributi addetto all'accertamento. Il personale tecnico, per avere diritto alla corresponsione della quota d'incentivo svolge mansioni relative all'accertamento catastale dei beni oggetto di controllo ai fini del presente regolamento e ogni altra indagine di natura tecnica collaterale e connessa al recupero dell'evasione. I collaboratori amministrativi, se necessari, svolgono attività di immissione dati o altre mansioni di natura esclusivamente amministrativa. La determina di ripartizione e liquidazione dell'incentivo tra gli aventi diritti e di competenza del responsabile dell'ufficio tributi o del dirigente, è unica per l'anno di riferimento e, di norma, è perfezionata entro il 30/4 dell'anno successivo. I contributi a carico dell'Ente sulle quote d'incentivo erogate ai sensi del presente articolo gravano anch'essi sulle somme riscosse e non contestate dal comune a titolo di accertamento di evasione d'imposta e si intendono conteggiate fuori dalla percentuale del 100% costituente il fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 18

Criteri di applicazione per altre imposte comunali

1) Gli stessi criteri si applicano anche per le altre imposte comunali e per i consuntivi idrici.

Artt. modificati con delibera di C.C. n.18 del 15-04-2009

Art. 19

Entrata in vigore

1) Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2001.
